CAMERA DEI DEPUTATI N. 1358

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1972 (*Stampato n. 349*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

—

Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi »

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1972

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, è sostituito dal seguente:

« A detto Centro è attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le Regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero

della sanità e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecità, nonché con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi ».

ART. 2.

Per il funzionamento del Centro indicato all'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta è elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.

ART. 3.

All'onere annuo di lire 190 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.